



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **11403/2013** promossa da:

SILVANA SCUCCES (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI FRANCO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 MILANO presso il difensore avv. SCARPELLI
FRANCO

RICORRENTE

contro

GIACOMINO BUCCHI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GALLI ALESSANDRO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA BUONARROTI, 16 24055 COLOGNO AL SERIO presso il difensore
avv. GALLI ALESSANDRO

ALC ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIBERA COMUNICAZIONE (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ASSOCIAZIONE VIVA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GRASSI GIULIANA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. GRASSI
GIULIANA

ADVANCED TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATIONS SRL (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. MOSSALI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FALCONE, 15 24126
BERGAMO presso il difensore avv. MOSSALI MARIO

GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
MOSSALI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FALCONE, 15 24126
BERGAMO presso il difensore avv. MOSSALI MARIO

DVBCOM SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA ANDREA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 121 20090 BUCCINASCO presso il
difensore avv. BRAMBILLA ANDREA

UNITEDCOM SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA ANDREA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 121 20090 BUCCINASCO presso il
difensore avv. BRAMBILLA ANDREA

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
BRAMBILLA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 121
20090 BUCCINASCO presso il difensore avv. BRAMBILLA ANDREA



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame va accolto.

In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato che, per costante giurisprudenza (v. Cass. nn. 4036/2000; 13858/1999; 11329/1996; 11178/1996; 8804/1994), carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la cd. "eterodirezione", "intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro", il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di direttive generali e specifiche e in una attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - controllo che può avvenire anche alla fine della prestazione e non solo durante le sue fasi esecutive (v. Cass. n. 3771/1985)- secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, nella permanente obbligazione del primo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del secondo, a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato, tenuto conto del diverso modo con cui tali elementi possono atteggiarsi nell'attuale mondo lavorativo, in continua evoluzione. Qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile "occorre far riferimento ad altri criteri-complementari e indiziari- quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa del lavoratore con l'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di un rischio economico, l'assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro, tenendo comunque presente che il mancato esercizio del potere disciplinare non dimostra comunque l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 11329/1996). Secondo la prevalente giurisprudenza (v. Cass. nn. 5665/2001; 6570/2000; 5520/1997; 8508/1996; 6919/94) assume in ogni caso valore decisivo non già il "nomen iuris" dato al rapporto dalle parti, bensì il concreto atteggiarsi dello stesso nella sua concreta esplicazione, in quanto la pur preliminare indagine sull'effettività



negoziale delle parti nel conferire o meno il carattere della subordinazione al relativo rapporto non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e alle modalità effettivamente assunte dalla prestazione nel suo svolgimento e del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362 c.c.).

Al contrario con il contratto di lavoro autonomo e, in particolare, con quello d'opera una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, a favore di un committente, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, con sua conseguente responsabilità per eventuali vizi e difformità dell'opera e sua piena autonomia gestionale, avendo discrezionalità in merito al tempo, al luogo e al modo di organizzare la propria attività.

Sempre in via preliminare di merito va infine rilevata l'insussistenza, in atti, di elementi probatori idonei ad inficiare la testimonianza resa da Della Corte visto che nella corrispondenza informatica prodotta in causa non si fa riferimento a eventuali dichiarazioni artatamente precostituite dal teste a danno del resistente, che "i timori" espressi dal teste in udienza potrebbero aver semmai indotto lo stesso a essere reticente e non già a rendere dichiarazioni false e sfavorevoli nei confronti del soggetto da cui si sentiva minacciato e che le dichiarazioni di Della Corte risultano conformi e, comunque, non contraddittorie con quelle rilasciate dagli altri testi escussi.

Nel merito parte ricorrente ha provato, in maniera sufficientemente attendibile, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ex art. 2094 c.c, avuto particolare riguardo alla sua continuativa soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dei resistenti. Dalla istruttoria è infatti emerso che la ricorrente, per il periodo di causa, svolgeva presso l'ufficio sito a Milano via D'Oria num. 8 mansioni di operatrice di consolle occupandosi, fra le altre incombenze, di rispondere al telefono anche ai singoli associati, di registrare la loro carta di credito, di registrare i pagamenti delle cartomanti conteggiando anche i minuti delle rispettive prestazioni, di annotare e verificare le presenze e gli orari di entrata e di



uscita del personale presente in ufficio e di inviare a Bucchi Giacomino aggiornamenti sull'attività di volta in volta svolta. La prestazione della ricorrente veniva resa in conformità alle direttive e alle disposizioni impartite da Giacomino Bucchi - che verificava la presenza della Scucces, oltreché di persona, anche "tramite un software che verificava " se i singoli addetti erano "sul computer"- e alle indicazioni funzionali contenute nel manuale di consolle consegnato dalla associazione resistente, attraverso l'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà di quest'ultima, il rispetto di un orario di lavoro suddiviso in turni di 10-12 ore generalmente redatti da Bucchi Giacomino con facoltà per gli operatori di mettersi d'accordo per l'eventuale scambio dei turni e con obbligo dei medesimi di chiedere il permesso a Bucchi per eventuali permessi ed assenze inviando al medesimo, in caso di malattia, certificazione medica (v. dich. Della Corte, Pala, Cendron, Brunetti e doc. 21 di parte ricorrente).

Da quanto esposto emerge senz'altro la sussistenza, tra le parti, della cd eterodirezione, ex. art. 2094 c.c, attraverso lo stabile inserimento della ricorrente nella compagine organizzativa della associazione resistente, nella permanente obbligazione della prima di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore dei resistenti, a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato e senza assunzione, da parte della Scucces, di alcun rischio di impresa; la soggezione della Scucces al potere direttivo e organizzativo dei resistenti e, in particolare, di Bucchi Giacomino che le indicava di volta in volta le incombenze e le attività da svolgere imponendole altresì il rispetto di un orario prestabilito e controllandone l'operato; l'utilizzo di attrezzature di proprietà della associazione resistente.

La sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in causa in capo ad entrambe le parti resistenti trova conferma, per quanto concerne Associazione Viva, nella prestazione lavorativa pacificamente resa dalla ricorrente a favore di quest'ultima a decorrere, quantomeno, dal 2000- data di efficacia della adesione della ricorrente alla compagine associativa, come da doc. 2 di parte resistente- presso i locali e con gli strumenti appartenenti all'associazione (v. anche par. 10 della memoria difensiva) e secondo le



indicazioni contenute nel manuale consegnato dalla resistente a tutti gli associati (v. pag. 8 della memoria) mentre, in relazione a Bucchi Giacomino, nella riferita soggezione della Scucces al potere direttivo e di controllo di quest'ultimo, nella avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro in esame in epoca antecedente la nascita di Associazione Viva e nella circostanza che Bucchi, quando dava disposizioni di lavoro alla ricorrente, non agiva in veste di vice presidente dell'associazione resistente ma di amministratore di non meglio precisate società (v. interpello Bucchi).

Lo stesso Bucchi confermava poi, in sede di interpello, le mansioni di operatrice di consolle continuativamente svolte dalla ricorrente per il periodo di causa, l'indicazione, nel manuale di consolle, "delle cose più funzionali da fare", l'avvenuta indicazione - a sua detta saltuaria - alla lavoratrice delle incombenze da svolgere, l'onere della Scucces, in caso di assenza, di avvertire le colleghe per la sua sostituzione.

Non assumono in ogni caso valore dirimente le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi visto che gli stessi, non essendo continuativamente presenti in ufficio, non potevano evidentemente confermare la continuativa presenza della ricorrente per il periodo di causa e le modalità lavorative da lei rispettate.

Per quanto riguarda la conferma del periodo lavorativo indicato in ricorso va rilevato che il teste Della Corte iniziava a lavorare presso la compagine residente fin dal 31.5.1995 e che anche la teste di parte resistente, Enrica Villa, confermava la continuativa presenza della ricorrente in sede quantomeno dal 1997; la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e Bucchi risulta pertanto provata con decorrenza dal 1.6.1995 mentre quella con Associazione Viva dal 1.1.2000, data della adesione della Scucces alla compagine associativa resistente.

La ricorrente, in base a quanto fin qui esposto, ha diritto a vedersi corrispondere la differenze retributive maturate nel periodo di causa sulla base dei minimi retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi per il personale di IV livello, inquadramento questo analogicamente applicabile al caso di specie, anche ai sensi dell'art. 36 Cost, stante l'attività imprenditoriale svolta



dalle resistenti (“il tempo era relativo al contributo associativo, il nostro contributo valeva a tempo”) e i compiti operativi, anche di vendita e relative operazioni complementari, continuativamente svolti dalla ricorrente per i servizi forniti dalla Associazione resistente.

La ricorrente è così creditrice, a titolo di differenze retributive, di complessivi euro lordi 136899,92 nei confronti di Bucchi Giacomino e verso Associazione Viva della minore somma – ricompresa nella prima- pari a euro 105445,54; la ricorrente ha altresì diritto a vedersi accantonare, a titolo di tfr, complessivi euro lordi 21256,87 – verso Associazione Viva per la minor somma, ricompresa nella prima, di euro 17419,74. Le somme in oggetto sono conformi ai conteggi redatti dalla ricorrente in base alle previsioni della normativa collettiva di riferimento e non sono specificamente contestate dalle resistenti che non hanno in ogni caso provato l’avvenuta corresponsione alla lavoratrice di parte delle differenze retributive in oggetto.

Va infine accolta l’eccezione di decadenza avanzata dalla resistente nella propria memoria visto che l’odierno ricorso non veniva pacificamente depositato entro i termini decadenziali di 270 giorni previsti dall’art. 32 L. n. 183/2010, avuto riguardo alla data di avvenuta impugnazione del recesso in esame (9.9.2012).

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto conto, quanto alla domanda riconvenzionale di Associazione Viva, della genericità della stessa, ex. art. 414 cpc, del tutto priva di riferimenti alle generalità dei clienti eventualmente contattati dalla ricorrente, alla sussistenza ed entità di specifici danni e alla loro diretta connessione causale con la condotta contestata alla ricorrente.

Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto dell’esito, della natura, del valore e della durata della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Silvana Scucces e Giacomino Bucchi dal 1.6.1995 e tra Silvana Scucces e Associazione Viva dal 1.1.2000;

condanna Giacomino Bucchi e Associazione Viva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in



via tra loro solidale, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di euro lordi 136899,92 –Associazione viva nei limiti di euro 105445,54- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

dichiara il diritto della ricorrente all'accantonamento, a titolo di TFR, della complessiva somma di euro 21256,87;

rigetta le restanti domande ed eccezioni delle parti;

condanna Giacomino Bucchi e Associazione Viva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via tra loro solidale, a rimborsare alla ricorrente i compensi professionali liquidati in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.

Milano, 10/06/2014

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

